

REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/86 relativo alla vendita, nel quadro di una procedura di gara, di carni bovine detenute da organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Perù**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/87⁽⁴⁾, prevede la vendita ai fini dell'esportazione in Perù di quarti posteriori e anteriori detenuti dall'intervento; che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento le carni devono essere prelevate entro il 30 novembre 1987; che appare opportuno prorogare tale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/86 è sostituito dal seguente testo:

- 1. L'acquirente prende in consegna le carni che gli sono state vendute entro tre mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1987.

Esso si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 4 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 41.